

STATUTO

Art. 1 - Costituzione, sede, durata, caratteri

- 1 Ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile è costituita una Associazione denominata Associazione Locali d'Intrattenimento con sede in Chioggia Calle Nordio Marangoni N.99.
- 2 L'Associazione è costituita per una durata di 25 (venticinque) anni. La sua durata è rinnovabile di 10 anni in 10 anni, mediante delibera dell'Assemblea Straordinaria. E' fatta salva la facoltà di ciascun Socio di recedere in qualunque momento.
- 3 L'Associazione si connota con i caratteri distintivi di:
 - Associazione culturale;
 - Associazione di promozione sociale
 - Associazione sindacale
- 4 L'Associazione: è senza fine di lucro ha carattere solidaristico è apolitica, apartitica garantisce ai Soci le pari opportunità fra uomo e donna, nonché i diritti inviolabili della persona.
- 5 L'Associazione ha carattere nazionale. Non è prevista l'istituzione di altre sedi sul territorio nazionale, oltre a quella indicata al punto 1.

Art. 2 - Scopi istituzionali

L'Associazione ha come propri scopi istituzionali

1. Assolvere alla funzione di guida dei soci nello svolgimento delle attività imprenditoriali ed al coordinamento delle prestazioni dei servizi di intrattenimento prodotti ed offerti all'utenza, con particolare riguardo ai servizi comuni e a quelli generali
2. Assicurare il mantenimento dei rapporti e la tutela degli interessi della generalità dei soci nei confronti delle pubbliche amministrazioni locali, regionali, statali. A tal fine metterà a disposizione dei soci persone esperte del settore.
3. Svolgere la promozione per una maggiore valorizzazione della località e dei propri soci, e per questo dovrà incentivare l'organizzazione di eventi, manifestazioni, convegni, mostre, esposizioni, concerti, spettacoli e qualsiasi altra manifestazione culturale;
4. Sviluppare l'organizzazione per la facilitazione degli acquisti e distribuzione ai soci di tutti gli strumenti complementari, attrezzature, materiali ed approvvigionamento occorrenti all'attività dei soci nella gestione delle rispettive imprese;
5. Assistere i soci nelle pratiche legali, tributarie, amministrative ed in genere in tutti quei rapporti che il socio può avere in relazione alle sue attività con enti pubblici e privati.
6. L'Associazione aderirà all' Ascom Confcommercio di Chioggia attraverso l'adesione dei singoli soci.
7. L'Associazione locali per il divertimento è un sindacato mandamentale di categoria dell' Ascom Confcommercio. In tale veste agirà difendendo gli interessi delle imprese associate nei confronti di tutti gli enti locali nel comune di Chioggia e partecipando alle riunioni a livello provinciale per lo sviluppo delle strategie a difesa ed espansione della categoria.

Art. 3 - Soci

1 Può diventare Socio dell'Associazione chiunque condivida e accetti i principi ispiratori dell'Associazione e la disciplina prevista dal presente Statuto e dal relativo Regolamento.

2 Gli aspiranti Soci devono presentare domanda scritta o verbale al Consiglio Direttivo. Viene considerata in forma scritta anche la domanda che viene presentata dall'aspirante Socio mediante la compilazione dell'apposito modello, Il Consiglio Direttivo deciderà in merito, con obbligo di motivazione in caso di diniego.

Contestualmente alla domanda, l'aspirante Socio deve versare la quota associativa di Euro 150,00 per l'anno sociale in corso. La qualità di Socio è strettamente personale e, in linea di principio, dura per tutta la sua vita. La qualità di Socio si perde per recesso, per esclusione o per morte. La quota associativa versata dal Socio non è trasferibile e non può essere rivalutata. In caso di recesso, esclusione o morte i Soci stessi o i loro eredi non possono pretendere alcunché dall'Associazione, né hanno diritto alcuno sul Fondo comune dell'Associazione.

3 L'esclusione del Socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei due terzi, per i seguenti motivi :

inosservanza delle norme statutarie, delle norme regolamentari e delle deliberazioni adottate dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;

status del Socio e/o attività svolte dal medesimo in contrasto con gli scopi istituzionali dell'Associazione.

4 I diritti dei soci consistono:

nella partecipazione assemblee, con diritto di parola, di voto, di elettorato attivo e passivo; nel prendere visione degli atti e dei registri dell'Associazione, presso la sede sociale.

Art. 4 - Organi

Sono organi dell' Associazione

- A) L' Assemblea dei Soci
- B) Il Consiglio Direttivo
- C) Il Presidente

Art. 5 - Assemblea dei Soci

1 All'Assemblea hanno diritto di partecipare tutti i Soci.

L'Assemblea dei Soci si riunisce in via ordinaria o in via straordinaria.

L'Assemblea ha un potere sovrano sulla vita e l'attività dell'Associazione.

Ogni Socio ha diritto ad un voto

2 Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i Soci maggiorenni, iscritti all'Associazione da almeno tre mesi, che sono in regola con il versamento della quota associativa relativa all'anno sociale in corso nel momento in cui si tiene l'Assemblea.

3 I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio, in forza di delega scritta. Ciascun Socio non può rappresentare più di un altro Socio.

Art. 6 - Assemblea Ordinaria

1 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro 4 mesi dalla chiusura dell'anno sociale.

Consiglio Direttivo stabilisce il luogo, la data, l'ora e l'Ordine del Giorno.

2 L'Assemblea ordinaria :

esamina e delibera la Relazione del Consiglio Direttivo
esamina e delibera il Rendiconto economico e finanziario
esamina e delibera il regolamento
nomina i membri del Consiglio Direttivo
Tutto quello non previsto si rimanda alle disposizioni del codice civile in materia

3 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, oppure in caso di sua mancanza o impedimento, dal membro del Consiglio Direttivo avente la maggiore età anagrafica.

La funzione di Segretario viene svolta da un Socio nominato dal Presidente. Ove necessario, il Presidente nomina due Scrutatori.

Al Presidente spetta il potere di verificare il diritto di intervento e il diritto di voto da parte dei Soci, la regolarità delle deleghe, nonché di stabilire le modalità di voto e accertare la regolarità dei voti espressi. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

4 Per quanto non espressamente previsto da questo articolo dello Statuto valgono le regole dettate dall'art. 20 del Codice civile (Convocazione dell'assemblea delle associazioni) e dell'art. 21 del Codice civile (Deliberazioni dell'assemblea).

Art. 7 - Assemblea Straordinaria

1 L'Assemblea straordinaria viene convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Soci, indicandone l'Ordine del giorno. L'Assemblea straordinaria viene convocata con le stesse modalità previste per l'Assemblea ordinaria.

2 L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, sulla proroga della durata dell'associazione, sullo scioglimento e conseguente liquidazione dell'Associazione e sulla devoluzione del Fondo comune residuo a seguito della liquidazione. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria vengono prese con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.

Art. 8 - Pubblicità degli atti

1 Gli Avvisi di convocazione delle Assemblee dei Soci vengono comunicati per iscritto ai soci.

2 Tutti gli atti e i registri relativi all'attività dell'Associazione possono venire consultati da parte dei Soci presso la sede dell'Associazione.

Art.9 Consiglio Direttivo

1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di otto membri, eletti dall'Assemblea tra i Soci. Fa parte di diritto al Consiglio direttivo il Presidente dell' Ascom Confcommercio o un suo delegato Il Consiglio Direttivo provvede ad eleggere, nel proprio ambito, il Presidente. Il Presidente eletto farà parte del consiglio dell' Ascom I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili. Il rinnovo delle cariche avviene in sintonia con il rinnovo delle cariche della Confcommercio.

Per il primo quadriennio i promotori nomineranno il primo consiglio direttivo.

2 L'incarico di membro del Consiglio Direttivo viene svolto a titolo gratuito. Ai membri del Consiglio Direttivo compete il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. A singoli membri del Consiglio Direttivo possono venire assegnati incarichi operativi specifici, retribuiti nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

3 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; determina l'ammontare della quota associativa annuale a carico dei Soci; conferisce ai singoli membri del Consiglio Direttivo eventuali incarichi operativi specifici, determinandone i limiti e stabilendone il compenso. Il Consiglio Direttivo persegue le finalità statutarie e provvede ad attuare le delibere prese dall'Assemblea dei Soci.

4 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, mediante convocazione personale e/o telefonica, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. In mancanza di convocazione nei termini predetti saranno considerate regolari le riunioni del Consiglio Direttivo alle quali partecipino tutti i componenti.

5 Delle riunioni del Consiglio Direttivo si procede alla redazione del relativo verbale, a cura di un membro incaricato dal Presidente. Il Consiglio Direttivo, riunito validamente con la presenza di almeno tre dei suoi membri, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6 Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o i più membri del Consiglio Direttivo, gli altri membri superstiti provvedono a sostituirli. I membri del Consiglio Direttivo così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea dei Soci.

7 Se viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, quelli rimasti in carica devono convocare immediatamente l'Assemblea dei Soci perché provveda alla sostituzione dei membri mancanti. I membri del Consiglio Direttivo nominati dall'Assemblea dei Soci in sostituzione di quelli venuti a mancare scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 10- Presidente

1 Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Associazione.

2 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione; in caso di sua assenza o impedimento, la rappresentanza spetta al membro del Consiglio Direttivo di maggiore età anagrafica.

Art. 11- Mezzi finanziari e risorse economiche

I mezzi finanziari e le risorse economiche dell'Associazione possono derivare:

- 1) dal versamento delle quote sociali
- 2) da contributi pubblici e privati
- 3) da donazione di eredità
- 4) da prestazioni di servizi e cessioni di beni nei confronti dei soci
- 5) da proventi derivanti da iniziative promozionali
- 6) Da finanziamenti o aperture di linee di credito presso i maggiori Istituti Bancari Italiani

Art. 12 - Collegio dei Revisori dei Conti

Qualora si renda necessario od opportuno, sarà nominato dall'assemblea un Collegio dei Revisori dei Conti cui è affidato il controllo della gestione amministrativa dell'associazione. Il Collegio si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo) scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'associazione avuto riguardo alla loro competenza professionale; con precisazione che l'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.

Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci.

Art. 13 Divieti

Durante la vita dell'Associazione è fatto divieto a chiunque di distribuire, in modo diretto o indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Art. 14 – La rendicontazione dell'attività

1 La rendicontazione dell'attività dell'Associazione deve essere eseguita dal Consiglio Direttivo mediante la presentazione all'Assemblea Ordinaria dei Soci dei seguenti documenti:

- Relazione del Consiglio Direttivo, con l'illustrazione dell'attività svolta dall'Associazione nell'anno sociale trascorso;
- Rendiconto economico e finanziario, relativo agli aspetti economici e patrimoniali dell'attività svolta;
- Bilancio Preventivo, relativo alle entrate e uscite previste per l'anno sociale seguente.

I documenti citati nei punti precedenti si intendono approvati dall'Assemblea dei Soci quando essi ottengono l'approvazione da parte della metà più uno dei Soci aventi diritto di voto.

Art. 15- Regolamento

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di redigere un Regolamento contenente tutte quelle norme non previste espressamente dal presente Statuto e ritenute necessarie per il buon funzionamento dell'Associazione. Il testo del Regolamento, e le sue eventuali modifiche, verrà sottoposto per la sua approvazione all'Assemblea dei Soci.

Art. 16 Anno sociale

L'Anno sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 17 Scioglimento

Addivenendosi per qualsiasi causa e in qualsiasi momento allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria stabilirà le modalità della liquidazione e della devoluzione del Fondo comune residuo, nominando uno o più liquidatori e determinandone i poteri.

Chioggia li 18 Ottobre 2007